

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1562-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Trasporti
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro della Marina Mercantile**

(V. Stampato Camera n. 2908)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
2 febbraio 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Questo protocollo del 1987 ha perfezionato e chiarito la Convenzione del 1981 che aveva già stabilito le norme atte a evitare la doppia imposizione in Austria e in Italia e a impedire le evasioni fiscali. È stata così completamente innovata la disciplina che si reggeva ancora sui principi stabiliti in una Convenzione del 1925 tenendo conto di tutte le novità intervenute nel sistema fiscale dei due Stati.

È stato previsto nel protocollo che, qualora le disposizioni della Convenzione del 1925 ammettessero uno sgravio fiscale maggiore di quello introdotto dalla disciplina del 1981, le disposizioni del 1925 potessero valere ancora fino al 31 dicembre 1985. Il significato del protocollo è appunto questo: che, richiamandosi all'articolo 29 della convenzione del 1981, fissa una norma transitoria relativamente al

campo di applicazione di questa convenzione e di quella per impedire le doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette del 30 ottobre 1925.

Il protocollo prevede che nel caso in cui le disposizioni in vigore ammettano uno sgravio fiscale minore di quello contemplato dalla convenzione del 1925 la disposizione di quest'ultima si possono applicare, però non al di là del 31 dicembre 1985.

Le domande di rimborso o di accertamenti dell'imposta in base al presente protocollo possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo stesso.

La Commissione affari esteri chiede, quindi, all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge in oggetto.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

9 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.